Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 4 giugno 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 126 DEL 4 GIUGNO 1954:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 23: **Lanificio di Avigliana, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 13 maggio 1954. — **Ing. C. Olivetti e C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate il 9 maggio 1954. — **Ing. C. Olivetti e C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni non ancora presentate per il rimborso. — **Amministrazione provinciale di Como:** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1954. — **Società generale elettrica della Sicilia, per azioni, in Palermo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 22 maggio 1954 e di quelle estratte e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 22 maggio 1954 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima commerciale immobiliare Padovana, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 21 maggio 1954. — **S.A.B.A.P. - Società Azionaria Biellese Acqua Potabile, in Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1954. — **Società adriatica di elettricità, per azioni, in Venezia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1954 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Nazionale « Cogne » Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 maggio 1954. — **Società per azioni G. Odino e C., in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1954. **Società italiana per le strade ferrate meridionali:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1954. **« S.I.C.I. » Società Imprese Centro Italia, per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'11 maggio 1954. — **Tranvie elettriche bresciane, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 24 maggio 1954.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 maggio 1954, n. 237.

Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione ai medesimi di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte della Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa per l'espletamento del servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione diretta agli organi stessi di informazioni nazionali ed estere (servizio interno) e quella relativa al servizio di trasmissione di notizie dall'estero e per l'estero, sono stabilite a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 nelle rispettive somme annue di lire 80 milioni e di lire 10 milioni.

Art. 2.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.), o di altre agenzie di informazioni, per l'effettuazione dei servizi di cui all'art. 1, in concorso col Ministero degli affari esteri per quanto riguarda il servizio estero.

Le convenzioni relative ai servizi stessi saranno approvate nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Al maggior onere di lire 39.000.000 derivante per l'esercizio finanziario 1951-52 dall'effettuazione dei servizi di cui all'art. 1 — rispetto ai fondi già iscritti ai capitoli n. 155 e n. 156 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio — si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 453 dello stato di previsione del predetto esercizio 1951-52.

Art. 4.

E' inoltre, autorizzata, per una volta tanto, la corresponsione all'A.N.S.A. della somma di lire 70 milioni a compenso dei maggiori oneri da essa sostenuti negli anni 1951 e 1952 per l'adeguamento dell'attrezzatura necessaria ai servizi di cui all'art. 1.

Alla copertura della spesa di cui al precedente comma si farà fronte con una riduzione, per uguale importo, del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 15 maggio 1954, n. 238.

Inquadramento dei direttori di scuole di avviamento professionale derivanti dalla trasformazione di corsi annuali o biennali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, numero 1061, quale risulta per effetto della legge di ratifica 21 agosto 1950, n. 786, è modificato come segue:

« Gli insegnanti di materie tecniche (industriali o agrarie), inquadrati ai sensi dei precedenti articoli conservano la direzione delle scuole derivanti dalla trasformazione di corsi e sono inquadrati, previo esame colloquio tendente soprattutto ad accertare le loro capacità di direzione della scuola, nel ruolo dei direttori delle scuole secondarie di avviamento professionale, in relazione alla complessiva anzianità di servizio prestato nel ruolo degli insegnanti dei corsi di avviamento professionale, come se avessero percorso tutta la carriera, con deduzione di undici anni, nel ruolo dei direttori delle scuole ».

Art. 2.

Con le modalità indicate nel precedente articolo sono, altresì, immessi nel ruolo dei direttori delle scuole di avviamento professionale:

a) gli insegnanti di materie tecniche inquadrati a norma del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1061, in servizio nei corsi di avviamento e in scuole non derivanti da trasformazione di corsi, nonchè gli insegnanti dei corsi, inquadrati a norma dello stesso decreto legislativo, che abbiano optato per la cattedra di materie scientifiche;

b) gli altri insegnanti pure inquadrati a norma del sopracitato decreto, i quali, trovandosi in servizio continuativo nei corsi di avviamento o nelle scuole derivanti dalla trasformazione dei medesimi, occupano tuttora la direzione che veniva loro affidata in virtù dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

Art. 3.

L'esame colloquio si effettua, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 239.

Autorizzazione all'Università di Bari ad accettare una donazione.

N. 239. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Bari viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 429.000, suscettibile di aumento, disposta in suo favore dal prof. Pietro Del Buono, con atto pubblico amministrativo 25 giugno 1953, per l'istituzione, con la rendita del capitale donato, di un premio annuale di studio da intitolarsi allo studente medio «Biagio Solarino » e da conferirsi ad uno studente universitario pugliese appartenente a famiglia di disagiate condizioni economiche, il quale sia iscritto alla Facoltà di medicina e chirurgia, abbia superato l'esame di patologia generale con 27/30 e tutti gli esami prescritti dal piano di studio con una media non inferiore ai 27/30.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 62. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 240.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « Mazzini » di Locri (Reggio Calabria).

N. 240. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « Mazzini » di Locri (Reggio Calabria) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 75. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 241.

Autorizzazione all'accettazione della donazione allo Stato, da parte del comune di Bolzano, dell'area di sedime su cui sorge il « Monumento alla Vittoria » di quella città.

N. 241. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione allo Stato, da parte del comune di Bolzano, dell'area di sedime su cui sorge il « Monumento alla Vittoria » di quella città, della superficie di mq. 1663 e viene approvato e reso esecutorio il relativo atto stipulato in forma pubblica amministrativa il 28 ottobre 1952.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 88. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1954, n. 242.

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto organico dell'« Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito ».

N. 242. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, vengono apportate delle modifiche allo statuto organico dell'« Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4482.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 84. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1954, n. 243.

Erezione in ente morale del Pio ricovero vecchi « Besana Giuseppe fu Arcangelo », con sede nel comune di Meda (Milano).

N. 243. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Pio ricovero vecchi « Besana Giuseppe fu Arcangelo », con sede nel comune di Meda (Milano) viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 85. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1954, n. 244.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della statale Scuola tecnica industriale per l'arte bianca e per le industrie dolciarie di Torino ad accettare una donazione.

N. 244. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della statale Scuola tecnica industriale per l'arte bianca e per le industrie dolciarie di Torino viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 500.000 in titoli di Stato, disposta dall'Associazione piemontese industriali per l'alimentazione dolciaria, al fine di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuale intitolato al comm. Edmondo De Coster.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 78. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1954.

Proroga dei poteri conferiti al commissario per la gestione straordinaria della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 6 dicembre 1934, n. [illegible], con il quale è stato approvato lo statuto della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti, riconosciuta giuridicamente con regio decreto 7 novembre 1929, n. 2174;

Visto il proprio decreto 23 gennaio 1952, con il quale il prof. Dino Ponte è stato nominato, per il periodo di un anno, commissario per la gestione straordinaria della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e con il compito di modificare lo statuto dell'Ente in armonia con l'attuale ordinamento giuridico dello Stato;

Visto il proprio decreto 21 marzo 1953, con il quale i poteri commissariali attribuiti al prof. Dino Ponte con il precitato decreto 23 gennaio 1952 sono stati prorogati fino al 23 gennaio 1954;

Considerato che il prof. Dino Ponte non ha potuto espletare l'incarico affidatogli entro il suddetto termine;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il prof. Dino Ponte continua ad esercitare fino al 23 gennaio 1955 le funzioni di Commissario per la gestione straordinaria della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti con i poteri conferitigli dal decreto 23 gennaio 1952.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1954

EINAUDI

VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1954
Registro n. 8 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 61. — BAGNOLI

(2642)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale da San Roberto a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 23 febbraio 1951, n. 12, con la quale la Deputazione provinciale di Reggio Calabria ha chiesto la classificazione tra le provinciali, della strada comunale obbligatoria da San Roberto a Villa San Giovanni;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 9 febbraio 1954, n. 193;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale obbligatoria da San Roberto a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1954
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 47

(2593)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada vicinale da Ginosa all'innesto con la strada Stornara, presso Girifalco, in provincia di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 17 aprile 1952, n. 22, con la quale la Deputazione provinciale di Taranto ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada vicinale da Ginosa all'innesto con la strada Stornara, presso Girifalco;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 10 novembre 1953, n. 2511;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada vicinale da Ginosa all'innesto con la strada Stornara presso Girifalco, in provincia di Taranto, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1954
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 63

(2596)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale da Introdacqua all'innesto con la strada provinciale Sannite, in provincia di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 19 luglio 1953, n. 57, con la quale la Deputazione provinciale di L'Aquila ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada da Introdacqua all'innesto con la strada provinciale Sannite;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 15 dicembre 1953, n. 2779;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale da Introdacqua all'innesto con la strada provinciale Sannite, in provincia di L'Aquila, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1954
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 73

(2598)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale da Vatolla all'innesto con la provinciale n. 46, in comune di Perdifumo, in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 28 marzo 1952, n. 509, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada da Vatolla all'innesto con la provinciale n. 46, in comune di Perdifumo;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 10 novembre 1953, n. 2280;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale da Vatolla all'innesto con la provinciale n. 46 in comune di Perdifumo, in provincia di Salerno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1954
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 58

(2600)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale da Nocciano, per Villa San Giovanni, al bivio San Giovanni di Rosciano, in provincia di Pescara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 28 giugno 1950, n. 455, con la quale la Deputazione provinciale di Pescara ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada da Nocciano, per Villa San Giovanni, al bivio San Giovanni di Rosciano;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 15 dicembre 1953, n. 2778;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale da Nocciano, per Villa San Giovanni, al bivio San Giovanni di Rosciano, in provincia di Pescara, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1954
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 42

(2599)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale da Pacevecchia, per Perrillo, Motta, all'innesto con la statale n. 88, in provincia di Benevento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 3 marzo 1952, n. 523, con la quale la Deputazione provinciale di Benevento ha chiesto la classificazione, tra le provinciali, della strada comunale da Pacevecchia, per Perrillo, Motta, all'innesto con la statale n. 88;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 13, espresso nell'adunanza del 12 gennaio 1954;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale da Pacevecchia, per Perrillo, Motta, all'innesto con la statale n. 88, in provincia di Benevento, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1954
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 234

(2597)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1954.

Trattamento economico attribuito dal 1° gennaio 1952 al personale addetto alla custodia degli immobili demaniali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale n. 7950 del 4 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1952, registro n. 22 Finanze, foglio n. 337, con il quale a decorrere dal 1° luglio 1951, al personale di custodia degli immobili demaniali venne attribuito, in estensione alla legge 8 aprile 1952, n. 212, il salario base nella misura di L. 325 lorde giornaliere, nonchè l'assegno personale di L. 44,89 giornaliere nette, fermo restando l'assegno perequativo nella misura di L. 500 mensili lorde;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, concernente la maggiorazione delle competenze spettanti ai dipendenti statali in relazione al ripristino delle ritenute erariali;

Decreta:

Ai custodi addetti alla sorveglianza degli immobili demaniali vengono attribuiti, a decorrere dal 1° gennaio 1952, il salario base nella nuova misura di L. 330 giornaliere lorde, oltre l'assegno personale di L. 48 giornaliere lorde e l'assegno perequativo nella misura di L. 540 mensili lorde.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1954

p. *Il Ministro per le finanze*
MOTT

p. *Il Ministro per il tesoro*
ZOTTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1954
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 234. — LESEN

(2615)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1954.

Trattamento economico attribuito dal 1° gennaio 1952 al personale salariato idraulico non di ruolo addetto alla custodia dei canali patrimoniali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale n. 7951 del 3 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1952, registro n. 22 Finanze, foglio n. 338, con il quale, a decorrere dal 1° luglio 1951, ai salariati idraulici non di ruolo addetti al servizio dei canali patrimoniali, vennero attribuiti, in estensione alla legge 8 aprile 1952, n. 212, il salario base nella misura di L. 325 lorde giornaliere, nonchè l'assegno personale di L. 44,89 giornaliere nette, fermo restando l'assegno perequativo nella misura di L. 500 mensili lorde;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, concernente la maggiorazione delle competenze spettanti ai dipendenti statali in relazione al ripristino delle ritenute erariali;

Decreta:

Ai salariati idraulici non di ruolo addetti al servizio dei canali patrimoniali vengono attribuiti, a decorrere dal 1° gennaio 1952, il salario base nella nuova misura di L. 330 giornaliere lorde, oltre l'assegno personale di L. 48 giornaliere lorde e l'assegno perequativo di L. 540 mensili lorde.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1954

p. *Il Ministro per le finanze*
MOTT

p. *Il Ministro per il tesoro*
ZOTTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1954
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 235. — LESEN

(2614)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1954.

Trasferimento del servizio delle « radioaudizioni circolari » dall'Ufficio registro imposta generale entrata di Verona all'Ufficio registro atti giudiziari, bollo e demanio della stessa sede.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella per la circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di procedere, per un migliore svolgimento del servizio, ad una più razionale ripartizione dei servizi fra l'Ufficio I.G.E. di Verona e quello atti giudiziari, bollo e demanio della stessa sede;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, il quale autorizza a provvedere alle variazioni di ripartizione dei servizi degli Uffici del registro mediante decreto Ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio delle « radioaudizioni circolari », viene trasferito dall'Ufficio registro imposta generale entrata di Verona all'Ufficio registro atti giudiziari, bollo e demanio della stessa sede.

Rimane ferma l'attuale circoscrizione territoriale degli Uffici medesimi.

Art. 2.

La variazione stabilita col presente decreto ha effetto col 1° luglio 1954.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1954
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 203

(2613)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 426 del 31 maggio 1954
Prezzi dei carboni

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 426 del 31 maggio 1954, a parziale modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 410 del 29 marzo 1954, ha adottato le seguenti decisioni.

PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

Con decorrenza dagli arrivi dal 1° giugno 1954, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno o franco frontiera, vengono modificati come appresso.

I prezzi si riferiscono alle pezzature di origine dei carboni di qualità primaria o comunque con non più del 5 % di umidità e del 10 % di ceneri sul secco, fatta esclusione per i minuti non lavati e per le voci per le quali è fatta menzione delle qualità secondarie.

I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti dell'Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno i prezzi cif vanno maggiorati: di L. 100 a tonnellata per i porti di Civitavecchia e Napoli e di L. 200 a tonnellata per i porti rimanenti compresi quelli della Sicilia e Sardegna. Per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 700 per il carbone proveniente dall'America e di L. 600 per le altre provenienze esclusa la Polonia per la quale la maggiorazione resta di L. 400 alla tonnellata.

Per il carbone americano sbarcato a Savona Funivie il prezzo cif è ridotto di L. 300 a tonnellata. Per il carbone sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione su quelle precedentemente previste fino al massimo di L. 300 a tonnellata, che dovrà peraltro essere autorizzata dai Comitati provinciali prezzi competenti per territorio con apposita lettera, i cui estremi saranno richiamati nella fattura dell'importatore.

CARBONI AMERICANI

1. *Carbone da vapore*:		
basse materie volatili tout venant	L.	9.350
basse materie volatili grigliato in miniera	»	9.900
alte materie volatili tout venant	»	9.050
alte materie volatili grigliato in miniera	»	9.500
2. *Carbone da gassogeno* grigliato in miniera	»	9.500
3. *Carbone da gas*	»	9.450
4. *Carbone da coke*:		
basse materie volatili	»	9.900
alte materie volatili	»	9.600
5. *Coke di petrolio*	»	14.800

CARBONI INGLESI

1. *Antracite*:		
grosso e arancio (pezzatura superiore a 80 mm.)	L.	15.950
noce (pezzatura 30/80 mm.)	»	16.850
nocetta (pezzatura da 10 a 30 mm. e da 25 a 45 mm.)	»	17.300
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	»	9.600
2. *Carboni da vapore e da forno*:		
a) carbone del Galles (Cardiff, Newport, Barry, Penarth, Swansea):		
grigliato in miniera	L.	11.950
grosso e arancio (pezzatura superiore a 80 mm.)	»	11.950
noce (trebbles, doubles) pezzatura da 30 a 80 mm.)	»	11.950
minuti metà lavati e metà non lavati (da 0 a 10 mm.)	»	9.900
b) carbone Yorkshire:		
grigliato in miniera classe prima	»	11.550
grigliato in miniera classe seconda e terza	»	11.100
noce (trebbles) classe prima	»	11.550
noce (trebbles) classe seconda	»	11.100
nocetta (doubles-singles) classe prima	»	11.100
nocetta (doubles-singles) classe seconda	L.	10.850
nocetta (doubles-singles) classe terza	»	10.400
minuti lavati (da 0 a 10 mm.) classe prima	»	8.850
minuti lavati (da 0 a 10 mm.) classe seconda	»	8.400
minuti lavati (da 0 a 10 mm.) classe terza	»	7.950
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) classe prima	»	8.650
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) classe seconda	»	8.200
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) classe terza	»	7.750
c) carbone East Middland:		
grigliato in miniera classe prima	»	11.300
noce (trebbles) classe prima	»	11.300
nocetta (doubles-singles) classe prima	»	10.850
minuti lavati (da 0 a 10 mm.) classe prima	»	8.400
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) classe prima	»	7.500
d) carbone Northumberland:		
grigliato in miniera classe prima	»	11.100
noce (trebbles) classe prima	»	11.100
nocetta (doubles-singles) classe prima	»	10.650
minuti lavati (da 0 a 10 mm.) classe prima	»	8.200
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) classe prima	»	7.500
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) classe seconda	»	7.050
e) carbone Scotland:		
grigliato in miniera classe prima	»	10.850
noce (trebbles) classe prima	»	10,850
noce (trebbles) classe seconda	»	10.650
noce (trebbles) classe terza	»	10.200
nocetta (doubles-singles) classe prima	»	10.500
nocetta (doubles-singles) classe seconda		10.300
nocetta (doubles-singles) classe terza	»	9.850
minuti lavati (da 0 a 10 mm.) classe prima	»	8.400
f) carbone del Durham:		
grigliato in miniera classe prima	»	11.550
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) classe prima	»	8.400
3. *Carbone da gas*:		
a) carbone Durham primario	L.	11.300
carbone Durham secondario	»	11.100
b) carbone Yorkshire primario	»	11.550
c) carbone East Middland primario	»	11.300
d) carbone Northumberland secondario	»	11.100

CARBONE ARSA

(cif porti Adriatici)

Granitello (pezzatura da 10 a 20 mm.)	L.	7.500
Minuto (da 0 a 10 mm.)	»	6.500

CARBONE SUD-AFRICA

(cif Adriatico e Tirreno)

Antracite arancio (pezzatura da 50 a 80 mm.)	L.	13.650
Antracite noci (pezzatura da 30 a 50 mm.)	»	14.650
Antracite pisello	»	11.700
Carbone da vapore	»	9.350

ANTRACITE RUSSA

(cif Adriatico e Tirreno)

Pezzatura superiore a 25 mm. con tolleranza del 15 % di pezzature inferiori a 25 mm.	L.	14.950
Minuto	»	9.100

CARBONI TEDESCHI

	Via mare Lire	Via terra Lire
1. *Antracite*:		
a) antracite di 1ª classe:	—	—
noci 1	—	17.700
noci 2	—	18.850
minuti lavati	—	11.250
b) antracite di 1ª classe « Sophia Jacoba »:		
noci 1	—	19.800
noci 2	—	20.450
c) antracite speciale per elettrodi	—	18.400

d) per le antraciti provenienti dalle miniere Heinrich, Carl Funke Portigsiepeh e Langenbrauhm è consentita una maggiorazione non superiore a L. 450 a tonnellata sui prezzi fissati alla lettera *a*).

	Via mare Lire	Via terra Lire
2. *Carbone magro ed antracitoso* (Margerkohlen):		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	11.250	12.600
noci 1	14.350	15.700
noci 2	15.250	16.650
noci 3	15.250	16.650
minuto	9.900	11.200
3. *Carbone semi bituminoso* (ess):		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	11.150	12.500
noci 1	12.700	14.100
noci 2 3	14.200	15.550
4. *Carbone grasso* (fett)		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	11.150	12.500
noci 1	11.150	12.500
noci 2	11.150	12.500
noci 3 4	11.150	12.500
5. *Carbone da vapore a lunga fiamma* (gas flamm)		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	11.150	12.500
noci 1	11.150	12.500
noci 2	11.150	12.500
6. *Carbone da gas*:		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.) (gasstuck)	11.150	12.500
noci 1	11.150	12.500
noci 2	11.150	12.500
noci 3 4	11.150	12.500
7. *Carbone da coke*:		
fini da coke	10.600	11.900

CARBONI FRANCESI

	Via mare Lire	Via terra Lire
1. *Antracite e carboni magri*:		
a) Bacino del Delfinato (antracite):		
grani (da 10 a 15 mm.)	—	17.350
grani (da 6 a 10 mm.) p. elettrodi	—	17.000
b) Bacino delle Cevennes (carboni magri):		
nocetta (da 10 a 20 mm.)	—	12.800
2. *Bacino Sarre e Lorena*:		
a) carbone grasso da vapore e da gas:		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	11.400	12.400
noci 1 2 3 4	11.400	12.400
b) carbone a lunga fiamma da vapore e da forno:		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	11.400	12.400
noci 1 e 2	11.400	12.400
noci 3 e 4	11.000	11.950
minuti lavati	10.400	10.000

CARBONE BELGA

	Via mare Lire	Via terra Lire
1. *Carboni grassi*:		
grigliato oltre 80 mm.	11.250	14.200
noci 1	11.250	14.200
grigliato lavato da 10 a 20 mm.	11.450	14.400
minuto lavato da 0 a 10 mm.	10.400	13.350
2. *Carboni da gas*:		
minuti lavati da 0 a 10 mm.	10.400	13.350

CARBONE POLACCO

	Via mare Lire	Via terra Lire
Pezzatura oltre 30 mm.	11.250	—
Pezzatura da 10 a 30 mm.	10.650	—
Minuto da 0 a 10 mm.	—	—

MATTONELLE ED ALTRI AGGLOMERATI

	Via mare Lire	Via terra Lire
Mattonelle	10.850	—
Ovuli di antracite belga	14.950	—
Ovuli semigrassi belga	15.150	—
Ovuli di carboni magri delle Cevennes	—	14.050

Per l'antracite nuovamente grigliata durante la discarica dei vapori, i prezzi franco vagone porto di sbarco saranno fissati dal Comitato provinciale dei prezzi, previ accertamenti.

Restano invariate le disposizioni generali di cui alla circolare n. 287 del 10 luglio 1951, come pure le norme e le aliquote per la nazionalizzazione dei carboni e la formazione dei prezzi di vendita al consumo di cui alle circolari n. 249 del 24 ottobre 1950 e n. 103 del 9 aprile 1947.

(2693)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 7 maggio 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. L. Littman Springs, Console degli S.U.A. a Roma.

(2562)

In data 7 maggio 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. James E. Brown, Console generale degli S.U.A. a Torino.

(2564)

In data 8 maggio 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. E. Paul Tenney, Console generale degli S.U.A. a Milano.

(2563)

In data 8 maggio 1954 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. John W. Haigh, Vice console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(2452)

In data 8 maggio 1954 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Nicola Triggiani, Agente consolare di Francia a Bari.

(2561)

In data 8 maggio 1954 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Umberto Eugenio Angelo Perrone, Vice console onorario di Danimarca, a San Remo.

(2565)

In data 8 maggio 1954 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Ruth A. Perrin, Vice console degli S.U.A. a Palermo.

(2566)

In data 8 maggio 1954 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. George E. Palmer, Vice console degli S.U.A. a Palermo.

(2567)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 21 maggio 1954:

D'Alfonso Gaetano, notaio residente nel comune di Rionero in Vulture, distretto notarile di Melfi, è trasferito nel comune di Pescopagano, stesso distretto;

Levi Alberto, notaio residente nel comune di Coreglia Antelminelli, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Bagni di Lucca, stesso distretto;

Mazzola Alessandro, notaio residente nel comune di Gambara, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Bagnolo Mella, stesso distretto.

(2542)

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 23 aprile 1954, è revocato il decreto Ministeriale 27 marzo 1954, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Affatati Luigi nel comune di Polignano a Mare, distretto notarile di Bari, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Mola di Bari, stesso distretto.

(2679)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1954-30 giugno 1957, i fondi siti nel comune di Volterra, località Palagione (Pisa), dell'estensione di ettari 620 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

sud: dal podere « Molino d'Era », sponda destra del fiume Era fino alla confluenza dei fiumi Era Viva ed Era Morta, indi argine destro di quest'ultimo corso d'acqua risale in linea verticale fino a congiungersi con la strada carreggiabile che collega i poderi Palazzino e Stalle;

est: da questa strada, che si taglia trasversalmente, discende, sempre in linea retta, sul fiume Era Viva, prosegue lungo un affluente fino a raggiungere la quota presso il podere Casetta;

nord: da tale quota, distante in senso ovest-est circa 400 metri dal podere Casetta, discende, intersecando quota 300 fino a raggiungere la confluenza del botro San Regolo con il fiume Era Viva; segue corso del botro San Regolo fino ad incontrare la strada carreggiabile che conduce ad Ulignano;

ovest: da qui discende lungo detta strada passando per quote 322, 338, 352, 341, 309 e 229 fino a raggiungere il fiume Era in prossimità del Molino d'Era.

Per il periodo 1° luglio 1954-30 giugno 1957, i fondi siti nel comune di Cetona (Siena), dell'estensione di ettari 550 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dalla località Poggi, carrareccia che porta al fosso Centoventi, indi sponda sinistra di detto fosso fino alla quota 313; da qui verso quota 451 e da qui per oltre 300 metri formando, poi un angolo retto fino a raggiungere la vecchia strada Sarteano-San Casciano Bagni; detta strada fino al podere Cucolo 1°; indi a sud passando sopra al podere San Rocco, quindi ancora a sud per passare ancora sopra al podere Costa al Sole 2° nei pressi del fosso delle Cretaie; indi strada Cassia-Aurelia per un breve tratto fino alla carrareccia che porta al podere Poggio Lucacchioni 1°; da tale podere carrareccia fino a quota 320, raggiungendo poi il fosso Piandisette; detto fosso fino a quota 278; da qui carrareccia che porta al podere Piandisette Nuovo; quindi strada provinciale Cassia-Aurelia fino alla località Poggi.

Per il periodo 1° luglio 1954-30 giugno 1957, i fondi siti nei comuni di Chianciano e Montepulciano (Siena), dell'estensione di ettari 450 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

strada La Foce-Chianciano Bagni, da Casa Tolle per km. 1,400, quindi strada campestre a sud del poggio Scopa fino a trovare la strada La Foce-Chianciano nei pressi dei « Bagni la Foresta ». Da qui strada per la fattoria Gelli, quindi strada poderale per i poderi « Casanova » e « Distilleria » fino ad incontrare la strada Castelluccio-Montepulciano a 300 metri a nord del podere « Le Villone ». Da tale bivio, strada predetta fino ad arrivare alla casa « Tolle » nei pressi della fattoria « La Foce ».

Per il periodo 1° luglio 1954-30 giugno 1957, i fondi siti nel comune di Castellina in Chianti (Siena), dell'estensione di ettari 350 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

ovest: riserva di caccia La Leccia, di proprietà del prof. Giuseppe Daddi, e confine di tale riserva presso il molino di Bombi lungo la strada che porta al podere Caggiolo;

sud: dal podere Caggiolo, confine della proprietà Caggio fino a raggiungere il podere Casina sulla strada che da Campalli porta a Fonterutoli;

est: dal podere Casina, strada predetta fino a circa 800 metri da Fonterutoli e da qui strada Fonterutoli-Castellina per circa due chilometri e 100 metri;

nord: dal punto predetto al confine nord della riserva di caccia La Leccia.

Per il periodo 1° luglio 1954-30 giugno 1957, i fondi siti nel comune di Monticiano, località Lama (Siena), dell'estensione di ettari 350 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: viottolo detto del Termine, dalle vicinanze del podere Carrotto, per quota 484, fino a quota 407;

ovest: da quota 407 attraverso il bosco fino ad incontrare la mulattiera proveniente da quota 458, indi detta mulattiera toccando le quote 462, 433, 492, 477, 455, 401, fino al podere Vignacci;

sud: dal podere Vignacci nuova mulattiera toccando le quote 234, 224, 254, fino alla località Renna e da qui fino a quota 383;

est: da quota 383 altra mulattiera toccando le quote 437, 469, 447, fino ai pressi del podere Carrotto.

Per il periodo 1° luglio 1954-30 giugno 1957, i fondi siti nel comune di Dego, frazione Brovida (Savona), dell'estensione di ettari 630, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale Sanvarezzo-Niosa-Costa Curta-Vaciappè;

est: Vaciappè, Case Tavola, rio Tavola, Casa dell'Intendente;

sud: Casa dell'Intendente, strada comunale per Assunta-Brovida, rio Brovida, retano della Chiesa, Cappella Quattro Frati;

ovest: Cappella Quattro Frati, strada comunale fino a Sanvarezzo.

Per il periodo 1° luglio 1954-30 giugno 1957, i fondi siti nel comune di Osiglia (Savona), dell'estensione di ettari 310 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

nord: dal bivio della strada comunale Ganna, strada comunale del Pero, rio Serra e strada vicinale Autre-Colletta;

est: confini con il comune di Bormida fino alla zona militare Settepani;

sud: zona militare Settepani, strada vicinale Settepani e rio Garna;

ovest: rio Bonora e strada vicinale Garna fino al bivio con la strada comunale del Pero.

(2554)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Verona, della estensione di ettari 348 circa, compresa nel comune di Villafranca, località Brocciolo-Civenna, delimitata dai seguenti confini:

fiume Tione fino alla strada statale Verona-Mantova, indi detta strada fino alla località Pizzoletta; strada comunale che congiunge Pizzoletta con le località Volpare di sotto e Volpare di sopra, fino all'incrocio con la strada comunale per Quaderni; strada comunale per Quaderni fino al bivio del cimitero di Rosegaferro; strada per la frazione di Rosegaferro fino al limite dell'abitato di detta frazione, indi sentiero che si congiunge con la strada comunale detta Pozza Ranghetta; di qui strada per Prebiano fino al ponte sul fiume Tione.

Fino a nuova disposizione, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 1219 circa, compresa nei comuni di Savigliano, Vottignasco e Villafalletto, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada ferrata Savigliano-Saluzzo;

ovest: strada comunale Savigliano-Vottignasco, fino all'incontro con la strada vicinale di Solerette; strada vicinale di Solerette fino alla regione di Solerette, dalla regione Solerette strada vicinale fino alla strada comunale Savigliano-Vottignasco; strada comunale Savigliano-Vottignasco fino all'abitato del comune di Vottignasco;

sud: guado attraverso il torrente Maira, dall'abitato di Vottignasco fino all'impianto idrico la Prata-San Salvatore;

est: vecchia strada postale da Savigliano a Villafalletto, dall'impianto idrico La Prata-San Salvatore fino al confine Villafalletto-Savigliano, indi strada comunale Villafalletto-Savigliano.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 800 circa, compresa nel comune di Fossano, delimitata dai seguenti confini :

strada comunale di Boschetti, dalla strada provinciale Fossano-Bra, (Cappella San Rocco), fino alla chiesa parrocchiale dei Boschetti; strada vicinale dei Boschetti fino alla cascina De Nicolaj; strada privata fino alla cascina Pertugiata Grossa; strada vicinale della Rovere fino alla strada provinciale Fossano-Bra; detta strada fino alla strada vicinale della Garabotta; detta strada fino alla strada comunale Fossano-Marene; detta strada fino alla strada vicinale della Creusa; detta strada fino alla strada provinciale Fossano-Bra; detta strada provinciale fino alla strada comunale Boschetti (Cappella San Rocco).

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Verona, della estensione di ettari 237 circa, compresa nel comune di Bevilacqua, delimitata dai seguenti confini;

nord: fiume Fratta;

est: fiume Fratta:

sud: strada statale Padana inferiore n. 10;

ovest: scolo Giusti e scolo Buri.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Verona, della estensione di ettari 155 circa, compresa nel comune di Lavagno, località Boschetto, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada carreggiabile, da Casa Volpati fino al congiungimento con la strada comunale che da Lavagno conduce ad Illasi;

est: strada comunale che da Lavagno conduce ad Illasi, fino alla località Progni;

sud: strada che congiunge la località Progni con il cimitero di San Pietro di Lavagno, indi fino a Villa Bottura;

ovest: mulattiera fino a Casa Pio, indi mulattiera che, passando presso il cimitero di San Briccio, giunge a Casa Volpati.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, della estensione di ettari 398 circa, compresa nel comune di Scagnello delimitata dai seguenti confini:

ovest: torrente Mongia;

nord: rio Crosi e rio Rovrea;

est: torrente rio Freddo;

sud: crinale delle colline Rocchette e rio Faielli.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Verona, della estensione di ettari 262, compresa nel comune di Peschiera, località Frassino, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada comunale, dalla località Lunetta fino al fiume Mincio, lungo la linea ferroviaria Brescia-Peschiera:

est: fiume Mincio fino al confine con la provincia di Mantova;

sud: confine con la provincia di Mantova fino alla località Montara;

ovest: strada comunale, da Montara fino alla località Lunetta.

(2617)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di decorazioni al valor militare

Decreto Presidenziale 10 aprile 1954
registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1954
registro Esercito n. 18, foglio n. 346

I seguenti militari sono incorsi, dalla data del presente decreto, nella perdita delle decorazioni al valor militare e del corrispondente soprassoldo annuo che col decreto rispettivamente citato erano stati concessi.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Garofalo Alberto fu Antonio e fu Maccarato Giuseppina, classe 1896, da Rovito (Cosenza), già maggiore dei Carabinieri in servizio permanente effettivo, (regio decreto 23 ottobre 1921).

MEDAGLIA DI BRONZO

Bellerè Giovanni fu Luigi e di Galletta Giuseppe, classe 1895, da Briga (Messina), già maggiore di fanteria nella riserva (regio decreto 30 novembre 1924).

Pecchi Lorenzo fu Giuseppe e di Strozzi Luisa, classe 1920, da Vignola (Modena), già tenente di fanteria di complemento (decreto 13 ottobre 1946).

Varetto Felice fu Enrico e fu Debernardi Teresa, classe 1889, da Torino, già colonnello di fanteria nella riserva (decreto luogotenenziale 14 ottobre 1915).

Varetto Felice fu Enrico e Debernardi Teresa, classe 1889, da Torino, già colonnello di fanteria nella riserva (regio decreto 8 gennaio 1922).

CROCE AL VALOR MILITARE

Bartoli Mario di Armando e di Valori Rosa, classe 1906, da Empoli (Firenze), distretto di Milano, già sottotenente di fanteria in servizio permanente effettivo (regio decreto 13 settembre 1928).

Bartoli Mario di Armando e di Valori Rosa, classe 1906, da Empoli (Firenze), distretto di Milano, già sottotenente di fanteria in servizio permanente effettivo (regio decreto 8 giugno 1937).

Garofalo Alberto fu Antonio e fu Maccarato Giuseppina, classe 1896, da Rovito (Cosenza), già maggiore dei Carabinieri in servizio permanente effettivo (già encomio decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916), commutato in croce al valor militare per effetto del regio decreto n. 195 del 7 gennaio 1923, circolare n. 639, G. M. 1923.

Innocenzi Arduino di Pietro e di Pasquali Viola, classe 1917, da Colonna (Roma), già sergente maggiore di fanteria (regio decreto 11 luglio 1941).

Rizzoli Mario fu Aristide e di Malaguti Lea, classe 1916, da Bologna, già sottotenente di fanteria di complemento (regio decreto 3 agosto 1940).

Scala Giovanni di Carlo e di Manganiello Maddalena, classe 1915, da Nola (Napoli), distretto di Nola, già tenente di artiglieria di complemento (decreto luogotenenziale 12 ottobre 1945).

Scanziani Arturo fu Serafino e fu Pennati Ester, classe 1897, da Milano, già capitano di fanteria di complemento (decreto Presidenziale 16 ottobre 1952).

Caretto Felice fu Enrico e fu Debernardi Teresa, classe 1889, da Torino, già colonnello di fanteria nella riserva (regio decreto 9 aprile 1914).

(2546)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Penne (Pescara)

Con decreto Ministeriale 21 maggio 1954, n. 925, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Penne, approvato con decreto Ministeriale 13 febbraio 1950 è prorogato fino al 13 febbraio 1958.

(2525)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta Mod. 243 — Data: 15 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio postale di Gela — Intestazione: Gioffrè Rosa Margherita fu Santi, vedova Racalbuto — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 %, (1906) — Rendita: L. 525.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29 — Data: 22 gennaio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione: Stagi Lorenzo fu Alberto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3 % (1861) — Rendita: L. 3.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 5 dicembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione: Incollu Elvira fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 713 — Data: 30 giugno 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Matranga Paolo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) — Rendita: L. 273.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 94 — Data: 11 luglio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Pocaterra Mario fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1961) — Capitale L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 18 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Magarò Eugenio di Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1902) — Rendita: L. 252.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4547 — Data: 1° febbraio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Di Carlo Luigi di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) — Capitale: L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6972 — Data: 4 giugno 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Di Carlo Luigi di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1531 — Data: 7 novembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Di Carlo Luigi di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Ricostruzione Redimibile Consolidato — Capitale complessivo L. 7500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 — Data: 22 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Latina — Intestazione: Iagnocco Leo fu Primo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 177 — Data: 24 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Latina — Intestazione: Banco di Santo Spirito succursale Latina — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 % — Capitale L. 20.000.

A termine dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 maggio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(2247)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 125

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 giugno 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,79	636 —
» Firenze	624,77	631 —
» Genova	624,78	633,50
» Milano	624,79	633,50
» Napoli	624,75	636,10
» Palermo	—	—
» Roma	624,78	633,50
» Torino	624,86	633 —
» Trieste	624,79	—
» Venezia	624,82	636 —

Media dei titoli del 3 giugno 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,35
Id. 3,50 % 1902	63,20
Id. 3 % lordo	81 —
Id. 5 % 1935	96,675
Redimibile 3,50 % 1934	81,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,95
Id. 5 % 1936	93,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,375
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 3 giugno 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,78
1 dollaro canadese	»	633,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,40

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa « Lavori forestali », con sede in Brescia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 aprile 1954, la Società cooperativa « Lavori forestali », con sede in Brescia, costituita con atto in data 3 luglio 1947, per notaio dott. Zonta Protasio di Gardone Val Trompia, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza la nomina del liquidatore.

(2532)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 6 ottobre 1953, n. 340.2.08/10982, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Avellino, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Soccorso Tecce, dimissionario per ragioni di carattere personale, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Soccorso Tecce, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1951, il prof. Vincenzo D'Afflitto, docente in patologia speciale medica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 maggio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2497)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Arezzo.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del 27 novembre 1953, n. 340.3/11069, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Arezzo;

Vista la nota del Prefetto di Arezzo, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Italo Archetti, impedito, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Italo Archetti è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di coadiutore della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Arezzo, il prof. Rodolfo Negri, dell'Istituto superiore di sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 maggio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2589)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per il conferimento di un posto di assistente di 2ª classe (gruppo A, grado 10°) in esperimento, nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi in Milano).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, relativa alla temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, con il quale è stato riordinato il personale delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Vista la nota 17 febbraio 1954, n. 68903/12106, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di assistente di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) in esperimento, nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi in Milano).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in chimica pura o in chimica industriale o in ingegneria chimica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio — Direzione generale della produzione industriale — Ufficio stazioni sperimentali — entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedono fuori dello Stato e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del presente bando.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Le domande dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare, in caso di nomina, la residenza della Stazione nonchè l'elencazione dei documenti allegati e l'esplicita dichiarazione se il candidato abbia partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per la nomina a posti dello stesso ruolo. Infine nella domanda dovrà essere indicata la lingua straniera, oltre la francese, che il candidato avrà scelto per la prova orale fra le lingue inglese e tedesca.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno produrre i seguenti documenti

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, non abbia oltrepassato il 25° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 a 5 maggio 1936 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra del conflitto 1940-43 o alla guerra di liberazione ed infine per i partigiani combat-

tenti, per i reduci dalla prigionia, per i civili deportati o internati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni:

per gli ex dipendenti dell'U.N.S.E.A. ai sensi dell'art. 11 della legge 2 febbraio 1951, n. 64;

per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135);

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della IX e X categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria IX e da 3 a 6 della categoria X della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1947, n. 376 e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

per i mutilati ed invalidi per cause di servizio;

per i mutilati e invalidi per fatti di terrorismo ad opera delle bande slave;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488.

A coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè a norma della legge 3 maggio 1950, n. 222, non si superi il 45° anno di età.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età sono aumentati nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1177, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465.

I limiti di età sono, inoltre, elevati:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Queste due ultime elevazioni si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni alla data del presente decreto.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 44 anni:

per i combattenti o assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa composta di almeno sette figli viventi e computando tra essi i figli caduti in guerra, salvo anche nei loro confronti l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni di cui al presente articolo.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo, o di impiegati dei ruoli speciali transitori (art. 4, 1° comma, decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 263), nonchè nei confronti dei sottufficiali sfollati ai sensi dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

2. Certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato in bollo da L. 100 debitamente legalizzato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso.

4. Diploma originale o copia di esso autenticata dal notaio di una delle lauree richieste per partecipare al presente concorso, e certificato del rettore dell'Università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie e in quella di laurea e, per coloro che abbiano conseguito il richiesto titolo di studio dopo il novembre 1926, anche il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria.

Qualora l'Università presso la quale è stato conseguito il titolo di studio non abbia ancora rilasciato il relativo diploma di laurea, è ammessa la presentazione del certificato provvisorio sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale.

5. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200 legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da un anno e legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato medico su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco la cui firma dovrà essere a sua volta legalizzata dal prefetto.

Per i candidati mutilati o invalidi di guerra, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre (art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176).

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati a visita sanitaria con medici di sua fiducia.

8. Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo limitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli inscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di « iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito, compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare, compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M. S. del Ministero difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle Capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare 5ª Divisione del Ministero difesa-Aeronautica se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'Ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgere direttamente dagli interessati al predetto Ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo. La firma delle autorità militari incaricate di rilasciare i documenti stessi non necessita di alcuna legalizzazione.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno, comunque, essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I candidati combattenti di cui all'art. 4 esibiranno, oltre alla detta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare, annotato delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. E' concessa facoltà per i candidati di presentare la dichiarazione integrativa oltre il termine fissato per l'esibizione della restante documentazione, ma non oltre la data delle prove orali del concorso.

I profughi assimilati ai prigionieri produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualità mediante l'apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 o mediante la dichiarazione integrativa ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 e della legge 23 febbraio 1952, n. 93.

I mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero potranno provare la loro qualità anche mediante la esibizione di uno dei documenti indicati dalle lettere *a*), *b*), *e*), dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 1952, che approva il regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra).

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale hanno contratto l'invalidità, ed i loro figli soltanto quest'ultimo modello su carta da bollo da L. 100 rilasciato a nome del padre.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi e categorie assimilate dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno la notificazione o la dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare. I decorati di medaglie al valor militare o di croci di guerra e i promossi al grado militare per merito di guerra e i provvisti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione.

9. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con o senza prole e servirà eventualmente anche a documentare la qualità di capo di famiglia numerosa.

10. Fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco a da un notaio — la firma dei quali a sua volta dovrà essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo. Non è consentita, in luogo della fotografia la presentazione di altro documento.

Ai documenti sopra elencati, i candidati possono aggiungere tutti gli altri titoli e le pubblicazioni che ritengono opportuno presentare. Tra questi titoli saranno tenuti in particolare conto quelli comprovanti l'attitudine e la preparazione del candidato negli studi e nelle ricerche attinenti all'industria degli olii e dei grassi e dei derivati.

Le pubblicazioni da rimettersi in triplice esemplare, devono essere a stampa.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 9, del precedente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare la domanda ed i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè per ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione della tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta dal procuratore del tribunale per il tramite del sindaco o sia corredata dal prescritto certificato di indigenza. Anche questo ultimo certificato dovrà essere unito agli altri documenti che corredano la domanda di ammissione al concorso.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo o appartengano ai ruoli speciali transitori presso le Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 4, 8 e 10 del precedente articolo 4. Dovranno però trasmettere copia dello stato di servizio amministrativo con marca da bollo da L. 200 sul primo foglio e sui successivi rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, nonchè un attestato dell'Amministrazione stessa comprovante se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare e se abbiano o meno riportato delle qualifiche inferiori a quella di « buono ».

I candidati non impiegati civili di ruolo, che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 6, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica di ricoprire il posto cui aspirano.

Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato art. 4, n. 8.

Art. 6.

Salvo quanto disposto, dal precedente art. 3, secondo comma, a favore dei candidati che risiedono fuori dello Stato, ovvero che siano chiamati alle armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti dagli altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale dovrà essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova.

E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e commercio ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso, essere unita alla domanda, purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità ai termini dell'art. 5.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge che i candidati intendono far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre la data stabilita per lo svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 3, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti e corredati di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro un breve termine perentorio, le domande ed i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto nei riguardi dei coniugati dal precedente art. 4, n. 1, in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta:

di un direttore di Stazione sperimentale per l'industria;

di due docenti universitari di materie affini a quelle per cui è bandito il presente concorso;

di un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 6°.

La presidenza sarà assunta dal membro più elevato in grado e a parità di grado dal più anziano nel grado stesso.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 9.

Le prove di esame si svolgeranno in Milano, nell'epoca e nel luogo che verranno, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai candidati.

Gli esami si svolgeranno secondo il programma seguente:

1) *una prova scritta*: svolgimento di un tema riguardante un argomento di chimica o tecnologia chimica applicata alle industrie dei grassi;

2) *due prove pratiche*:

a) determinazione della costituzione di un composto organico colla preparazione di un derivato caratteristico;

b) analisi di un prodotto industriale attinente alle industrie per le quali la Stazione sperimentale è preordinata (olii e grassi, saponi, colori e vernici);

3) *prova orale*:

1) discussione sulle pubblicazioni presentate e sulle prove scritte e pratiche;

2) colloquio su argomenti di chimica generale, chimica fisica, chimica inorganica e chimica organica;

3) legislazione delle Stazioni sperimentali per l'industria;

4) traduzione orale di un brano tecnico in almeno due delle lingue: francese, inglese, tedesco.

Art. 10.

La Commissione procederà all'esame dei titoli per la cui valutazione essa disporrà di 10 punti.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratiche, dal punto ottenuto in quella orale e da quello riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata in base all'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Art. 12.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva con proprio decreto la designazione del vincitore del concorso e la graduatoria degli idonei.

Sui reclami circa le precedenze nella graduatoria, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice interessata.

I candidati che abbiano superato gli esami, classificati dopo il vincitore del concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti nella Stazione sperimentale di cui si tratta.

Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di assistente di 2ª classe in esperimento, ad esso sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

La nomina a stabile avrà luogo dopo compiuto un periodo di due anni di esperimento ed in seguito ai buoni risultati dell'esperimento stesso.

Il vincitore che allo scadere dell'esperimento non consegua la nomina a stabile è dispensato dal servizio udito il Comitato per le Stazioni sperimentali per l'industria, senza diritto ad alcun indennizzo.

Nei riguardi del vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, il decreto di nomina sarà dichiarato privo di efficacia giuridica.

Al vincitore del concorso estraneo alla pubblica Amministrazione non compete alcun rimborso all'infuori della spesa di viaggio in 2ª classe dalla sua residenza alla sede ove è destinato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1954

p. *Il Ministro*: BATTISTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1954
Registro n. 6 *Industria e commercio, foglio n.* 101

(2665)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.